Centro di
Documentazione europea - UniCT

Università di Catania

I quaderni europei

Scienze giuridiche

LINGUAGGIO COSTITUZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA

Emilio Castorina

Giugno 2009
n. 13

Emilio Castorina
Linguaggio costituzionale e integrazione europea

Centro di documentazione europea - Università di Catania - *Online Working Paper* 2009/n. 13
Giugno 2009

URL: http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/13_2009.pdf

© 2009 Emilio Castorina
Centro di documentazione europea - Università di Catania - *Online Working Paper*/ISSN 1973-7696

Emilio Castorina, Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Catania, Facoltà di Giurisprudenza.

La collana *online* "*I quaderni europei* " raccoglie per sezioni (scienze giuridiche, scienza della politica e relazioni internazionali, economia, scienze linguistico-letterarie) contributi scientifici di iniziative sulle tematiche dell'integrazione europea dalle più diverse prospettive, avviate da studiosi dell'Ateneo catanese o da studiosi di altre Università italiane e straniere ospiti nello stesso Ateneo.

I *papers* sono reperibili unicamente in formato elettronico e possono essere scaricati in formato pdf su: http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei

Edito dal Centro di documentazione europea dell' Università di Catania

Via San Lorenzo, 4 – 95131 CATANIA

tel. +39.095.730.7954

fax +39.095.730.7956

www.lex.unict.it/cde

Linguaggio costituzionale e integrazione europea

Emilio Castorina

Abstract (it)

La fondazione scientifica del "diritto costituzionale europeo" non può prescindere dall'analisi del linguaggio. A differenza di quanto accade per gli ordinamenti giuridici nazionali, nell'ordinamento europeo il linguaggio giuridico non si presenta come un sistema "chiuso". Quest'ultimo, infatti, non può non trovare le proprie regole, volte a definire l'uso degli istituti fondamentali, all'interno delle culture giuridiche degli Stati membri. Ciò comporta che i sistemi giuridici nazionali, tradizionalmente definiti secondo una coerenza del tutto interna e, quindi, mediante un linguaggio tendenzialmente intraducibile al di fuori, sono posti in condizione di intessere un'interazione reciproca, che risponde alla primaria esigenza di mettere in comunicazione i cittadini europei in una comunità più ampia.

Abstract (en)

The scientific foundation of the "European constitutional law" can't be separated from the study of language. Unlike what happens in the national legal systems, in the European legal system language does not appear as a "closed" structure. In fact, it can't find its own rules, designed to define the use of fundamental institutions within the legal cultures of the Member States. This implies that the national legal systems, according to a traditionally defined entirely internal consistency and, therefore, by means of a language tend untranslatable outside, are placed in a position to establish an interaction between them, which responds to the primary need for connection of the European citizens in a wider community.

Keywords

Linguaggio – Costituzione – Cittadinanza – Integrazione comunitaria

LINGUAGGIO COSTITUZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA*

di Emilio Castorina

Sommario: 1. Premesse: pluralismo linguistico e diritto costituzionale europeo.- 2. La mediazione del linguaggio costituzionale nell'integrazione comunitaria.- 3. La "forza" valutativa e persuasiva di taluni enunciati normativi: la Costituzione e la cittadinanza europea.- 4. La necessità di definire le regole d'uso del lessico comunitario.- 5. *Segue*: il principio di etero-integrazione del significato dei termini costituzionali nell'ordinamento comunitario: le riserve sul Trattato di Lisbona in merito all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali.- 6. *Segue*: la nozione di "popoli europei".- 7. Principio di parità linguistica e certezza del diritto: i limiti alla diretta efficacia del diritto comunitario nei confronti dei nuovi Stati aderenti.- 8. Giurisprudenza costituzionale e indagine semantica nel processo d'integrazione.

1. Premesse: pluralismo e diritto costituzionale europeo

Tra gli obiettivi dell'Unione vi è quello del rispetto della «ricchezza della sua diversità culturale e linguistica», così come della salvaguardia e dello sviluppo del «patrimonio culturale europeo» (cfr., da ultimo, l'art. 3 della versione consolidata del Trattato UE): a ciò corrisponde, sul diverso piano della titolarità delle situazioni giuridiche soggettive, com'è noto, il diritto di ogni cittadino dell'Unione di rivolgersi alle istituzioni comunitarie nella propria lingua e di ricevere una risposta nella stessa lingua (art. 24 della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'UE).

Il mantenimento della diversità del patrimonio culturale e linguistico esistente negli Stati membri (nei quali, per altro, l'attenzione alla salvaguardia della lingua nazionale non ha perso d'attualità[1]) contribuisce a configurare quel profilo identitario dell'Unione, che sottrae dal processo d'integrazione gli elementi più fortemente connotativi dei popoli europei, quali sono le rispettive matrici culturali e linguistiche[2].

Il pluralismo linguistico assurge, pertanto, a uno degli elementi qualificanti dell'ordinamento comunitario. Non bisogna dimenticare che gli Stati europei si sono consolidati sulla base della concezione della nazionalità, la quale faceva derivare da una serie di elementi naturali e fattuali, tra i quali anche la comunanza di linguaggio, la "*natura*" propria di ciascun popolo e, quindi, «una più intima *comunanza di diritto*, impossibile ad esistere tra individui di Nazioni diverse»[3].

Lungo il cammino dell'integrazione le diversità linguistiche perdono il carattere di «strumento costitutivo delle nazioni», presentandosi piuttosto come fenomeno storico-naturale da mantenere e salvaguardare; dunque, non più motivo di separazione dei popoli europei ed ostacolo all'unione di essi[4]. Nel nuovo contesto occorre, quindi, precisare meglio in quale prospettiva la diversità e pluralità delle lingue attraversa l'esperienza del diritto costituzionale europeo.

---

* Il presente lavoro è pubblicato negli *Scritti in onore di Michele Scudiero*, v. I, JOVENE, Napoli, 2008.

1 Si segnala, nella legislatura in corso, la presentazione del progetto di legge costituzionale n. 839, concernente il riconoscimento nell'art. 12 Cost. della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica.

2 In argomento, in un quadro sistematico di diritto costituzionale europeo, cfr. L. MEZZETTI, *Principi costituzionali e forma dell'Unione*, in P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione Europea*, Torino, 2006, p. 92, il quale sottolinea come il valore del pluralismo culturale, che vale a rendere compatibili identità e diversità, «rappresenta lo snodo essenziale dell'interazione fra il rispetto delle identità nazionali e l'enuclearsi di un'identità europea».

3 Si richiama, in questi termini, la nota impostazione di P. S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti* (1851), a cura di E. JAYME, Torino, 2000, p. 40.

4 W. VON HUMBOLDT, *Sullo studio comparato delle lingue in relazione alle diverse epoche dello sviluppo linguistico* (1820), in *Scritti filosofici*, a cura di G. MORETTO, F. TESSITORE, Torino, 2004, p. 729, sottolinea che la lingua non è un libero prodotto del singolo uomo, «ma appartiene sempre alla nazione intera» (p. 739); le lingue «hanno sempre una forma nazionale», sono «creazioni delle nazioni» (ID., *La diversità delle lingue* (1836), a cura di. DI CESARE, Roma-Bari, 2000, p. 30-31).

Il diritto costituzionale, nello spazio europeo, si deve a statualità e sovranità indirette e riflesse. Il potere supremo che viene esercitato dagli organi istituzionali dell'Unione è il frutto dell'intesa intervenuta tra gli Stati aderenti in ordine ad un esercizio condiviso di parte della loro sovranità nazionale. In tale ambito, il «diritto costituzionale europeo» va distinto dal «diritto costituzionale comune», che del primo è tuttavia parte integrante[5].

Il diritto costituzionale comune deriva dall'esistenza di un sostrato politico-istituzionale omogeneo e raccoglie i principi cardine del costituzionalismo europeo (si pensi, fra gli altri, al principio democratico, di legalità, dello Stato di diritto, ai diritti fondamentali, più di recente al principio del decentramento politico), sui quali gli Stati membri si riconoscono saldamente anche sul piano lessicale, in quanto appartenenti al rispettivo patrimonio storico ed istituzionale e fatti oggetto, adesso, di un apposito riconoscimento normativo (art. 6 TUE) che intende rendere manifeste, in definitiva, le basi fondamentali su cui poggia l'intera impalcatura sopranazionale.

Il diritto costituzionale europeo in senso stretto, invece, risponde all'esigenza di regolamentazione di quei profili che non possono essere sintetizzati in "principi comuni", ed opera mediante la garanzia di ciò che gli Stati membri hanno deciso di sottrarre al processo d'integrazione: tra questi, la diversità ed il pluralismo linguistico, che da fattori di divisione dei popoli assurgono, adesso, a veri e propri elementi di caratterizzazione della comunità di diritto europea.

I tempi non sono maturi per potersi considerare ormai esaurita l'esperienza degli Stati-nazione come «forma di autorità politica» esclusiva[6]; tuttavia, in tale ancora distante prospettiva, si intravedono già consistenti segnali che sembrano andare "oltre lo Stato" e che segnano i primi elementi di un costituzionalismo globale o internazionale, rappresentato, nel contesto comunitario, in modo tangibile dal riconoscimento delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri[7].

Non si può non convenire, dunque, che le fondamentali conquiste del costituzionalismo si sono ormai radicate nell'ordinamento comunitario sotto forma di enunciazioni linguistiche di solida tradizione. Eppure, la domanda ricorrente rimane la medesima: se vi sia corrispondenza, ed in quali limiti, tra l'uso di determinati termini nell'ordinamento europeo, rispetto al significato che ai medesimi è proprio secondo la consolidata dogmatica giuridica, e costituzionalistica in particolare, affermatasi nell'esperienza degli Stati-nazione-europei.

Per altro, ormai da qualche tempo, i costituzionalisti si interrogano circa l'effettiva adeguatezza della dogmatica statalistica a interpretare i processi di rinnovamento del diritto vigente: non solo per via delle profonde trasformazioni che interessano gli ordinamenti sovrani per effetto degli interventi di vari "legislatori" sovranazionali, ma anche per il fatto che, sullo sfondo dell'integrazione europea, la dogmatica giuridica è chiamata a confrontarsi con un oggetto di osservazione di diversa matrice, la quale gravita intorno ad una nuova base ordina mentale e che può anche richiedere una qualche rivisitazione e risistemazione delle tradizionali concezioni teoriche di stampo prettamente statalistico[8].

---

[5] Per la distinzione riportata nel testo, sia consentito rinviare, più ampiamente al nostro *Diritto costituzionale comune e Diritto costituzionale europeo: il problema dell'identità dell'Unione*, in *Profili attuali e prospettive di Diritto costituzionale europeo*, a cura di E. CASTORINA, Torino, 2007, p. 23 ss.

[6] Così, P. BADURA, *Costituzione e Diritto costituzionale in Europa*, in *Profili attuali e prospettive di Diritto costituzionale europeo*, cit., p. 15.

[7] S. CASSESE, *Oltre lo Stato*, Roma-Bari, 2006, p. 189, si chiede «se il costituzionalismo stia assumendo nuove forme, che ci sfuggono solo perché il nostro occhio non è abituato a vederle».

[8] A.A. CERVATI, *Il diritto costituzionale europeo e la crisi della dogmatica statalistica*, in *DRA.*, 2001, p. 21; sia consentito, al riguardo, rinviare ancora alle più ampie notazioni riportate in *Diritto costituzionale comune e diritto costituzionale europeo: il problema dell'identità dell'Unione*, in *Profili attuali e prospettive di Diritto costituzionale europeo*, cit., p. 23 ss. In argomento, cfr., altresì, A. GIOVANNELLI, *L'orizzonte costituzionale europeo*, in *Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali*, a cura di M. SCUDIERO, v. I, t. I, Napoli, 2002, p. 60, il quale osserva come, di fronte all'ordinamento europeo, «è entrato spesso in crisi lo stesso lessico tradizionale dei costituzionalisti», costruito per oltre un secolo in strettissimo rapporto con l'esperienza statuale.

Il discorso investe, più in generale, il rapporto esistente tra integrazione comunitaria e linguaggio costituzionale, della cui complessità non possono esservi dubbi, per quanto appaia utile muovere qualche sintetica riflessione in argomento[9].

2. La mediazione del linguaggio costituzionale nell'integrazione comunitaria

Viene in rilievo, innanzitutto, il problema della definizione dei concetti giuridici nel loro approdo alla dimensione sovranazionale: l'ordinamento europeo incarna quel che è stato definito, come conseguenza derivata delle diverse culture ed ideologie sottostanti, «il pluralismo linguistico, che rende intraducibili, o suscettibili di essere tradotti solo con approssimazioni, termini usati in ambienti pur culturalmente non lontani»[10].

Come di norma accade quando sono disponibili pregressi modelli di riferimento, di questi si rinviene, poi, larga traccia nella redazione di un nuovo testo normativo, come ad esempio testimonia, emblematicamente per quanto attiene ad un processo costituente, la formazione della Costituzione federale statunitense.

Se è vero che una cospicua parte delle espressioni e delle formule in essa utilizzate sono derivate dalla *common law*, dalle Costituzioni e dai *Bills of Rights* dei singoli Stati[11], non si può, tuttavia, trascurare la circostanza che la Carta del 1787 identificò per la prima volta taluni "oggetti" (come, ad esempio, il Senato, la Camera dei Rappresentanti, il Presidente, la Corte Suprema) che non esistevano prima d'allora, e per il cui "*status* semantico" occorreva fare esclusivo riferimento alla disciplina che, al riguardo, ne dava, contestualmente alla istituzione, la nuova Costituzione[12].

La costruzione dell'ordinamento europeo non procede certamente in uno spazio privo di riferimenti culturali, storici e giuridici, non fosse altro per la ragione che i modelli proposti dal moderno costituzionalismo (si pensi, ad esempio, all'elaborazione del concetto di forma di governo) mettono a disposizione la propria "semantica" in contesti applicativi, probabilmente, solo in apparenza sovrapponibili a quelli di derivazione statalistica. Lo studio della «forma di governo europea»[13] potrebbe offrire, da questo punto di vista, l'occasione più eloquente per sottolineare come nella costruzione dell'ordinamento comunitario il "nuovo" non è sempre agevolmente separabile dal "vecchio", sicché proprio l'analisi della semantica finisce per convogliare intorno a sé una larga parte delle problematiche vertenti sulla ricostruzione ed esatta collocazione del "nuovo" oggetto d'osservazione.

Non si deve trascurare, in proposito, come l'ordinamento sovranazionale prenda corpo e si sviluppi con l'indispensabile "mediazione" del linguaggio; del linguaggio giuridico, in particolare, che rappresenta lo strumento attraverso cui vengono fatti circolare in ambito spaziale più ampio gli istituti, i valori e le acquisizioni democratiche che fanno saldamente parte ormai di un patrimonio comune, dopo le tormentate vicende che nel secolo scorso hanno diviso il Vecchio Continente; acquisizioni che, adesso, in un nuovo contesto organizzativo si traducono nella forma di disposizioni ed atti giuridici di un ordinamento distinto (sia pur non del tutto indipendente e sovrano) rispetto a quelli nei quali le nozioni di

---

9 Per tale riferimento, cfr. R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio, il linguaggio del diritto*, in *Problemi di teoria del diritto*, a cura di R. GUASTINI, Bologna, 1980, p. 12, il quale distingue tra «comunicazione espressa» (nel caso in specie, quella che si realizza mediante la produzione di fonti normative che danno luogo, com'è noto, ad una particolare estrinsecazione di linguaggio) dal mezzo linguistico mediante il quale la comunicazione viene espressa.

10 P. RESCIGNO, *Sul diritto e linguaggio: tre considerazioni*, in *GI*, 1998, p. 1078, fa riferimento alla formula "Stato di diritto", usata in Italia e in Germania, rispetto a quella anglo-americana della *rule of law*; ovvero al *Welfare State* che si preferisce talvolta alla formula "Stato sociale" proprio per la vaghezza di quest'ultima.

11 Al riguardo, si rinvia all'utile contributo di G. SACERDOTI MARIANI, *Il «verbo» della Costituzione*, in G. SACERDOTI MARIANI, A. REPOSO, M. PATRONO, *Guida alla Costituzione degli Stati Uniti d'America*, Firenze, 1995, p. 40.

12 Cfr., ancora, G. SACERDOTI MARIANI, *Il «verbo» della Costituzione*, cit., p. 33.

13 Si rinvia per tale percorso alla ricostruzione di M. CARDUCCI, *Una forma di governo a fiducia parlamentare "multilivello"?*, in *Profili attuali e prospettive di Diritto costituzionale europeo*, cit., p. 76 ss., attento anche a considerare l'intreccio di analisi e linguaggio nella teorizzazione della forma di governo europea, condotta secondo la semantica tipica della teoria della forma di governo (e, quindi: fiducia, accordo, responsabilità, ecc.).

base sono apparse e si sono affermate attraverso la mediazione di altrettante diverse lingue, dato – a sua volta – connotativo delle corrispondenti comunità territoriali sovrane.

Non si vuole con ciò portare ulteriori argomenti alla ben nota impostazione – che meriterebbe comunque ben altro approfondimento – secondo la quale il fenomeno giuridico si esaurirebbe solo in «sterminate sequenze di enunciati, formulati nell'una o nell'altra lingua naturale»; o che il diritto «non è che l'insieme degli enunciati depositati in quei documenti che chiamiamo fonti del diritto», ovvero che esso si esaurisca nel «discorso del legislatore»[14]. Invero, se si può rilevare senz'altro come soprattutto il formante giurisprudenziale abbia potuto contribuire in modo determinante all'evoluzione dell'ordinamento europeo, visto il notevole contributo della Corte di giustizia proprio nell'identificazione delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario (art. 6 TUE); in parallelo, l'esperienza comunitaria offre un esempio chiaro di come cultura giuridica e linguaggio costituzionale si alimentino reciprocamente[15].

È innegabile, infatti, che, «il diritto è fatto anche di lingua»[16] e, comunque, che il diritto sia anche un fenomeno linguistico[17]. Strettamente avvinto ad un sistema linguistico, il fenomeno giuridico, come qualsiasi altro linguaggio, «serve per comunicare, cioè per avere punti di riferimento comuni»[18]: se ciò emerge con nitidezza proprio nella sempre più intensa integrazione comunitaria, nella quale i diversi "linguaggi giuridici nazionali" tendono a trovare adeguati momenti di ravvicinamento, la medesima esperienza europea può essere osservata non solo per quanto essa possa contribuire all'unificazione o, per lo meno, alla omogeneizzazione dei diversi linguaggi giuridici nazionali in uno spazio più ampio, ma anche perché offre il campo sul quale sperimentare fino a qual punto, e con quali limiti, i termini e gli istituti giuridici impiegati nell'ordine comunitario siano trasferibili, per così dire, mediante un uso e/o con un significato corrispondente a quello maturato nella dogmatica statalistica.

3. La "forza" valutativa e persuasiva di taluni enunciati normativi: la Costituzione e la cittadinanza europea

Non priva di rilievo è la considerazione secondo la quale anche la produzione del diritto può affidarsi, talvolta, più che al "significato" soprattutto alla "forza" di taluni enunciati[19]: basti riflettere che anche per la particolare "forza" di un termine giuridico di così particolare risonanza si è accantonata la prospettiva, particolarmente ambiziosa, di dare all'Unione europea una "Costituzione". Si può ritenere, tuttavia, che dietro la scelta del termine con il quale si è inteso fortemente caricare di senso il Trattato di Roma del 2004 – che tanto ha allarmato francesi e olandesi, sino a farli esprimere negativamente, con voto referendario, sulla ratifica del medesimo – vi fosse soprattutto un intento sostanzialmente "persuasivo", affidato alla particolare "forza" del linguaggio impiegato.

Il ricorso al termine Costituzione è valso, infatti, ad impiegare il linguaggio costituzionalistico non propriamente in "funzione precettiva" (tanto distante non poteva non apparire quel Trattato rispetto all'idea di Costituzione corrispondente alla dogmatica dello

---

14 Per tale posizione, più di recente, R. GUASTINI, *Norma giuridica (tipi e classificazioni)*, in *DigCiv*, XII, Torino, 1996, p. 155, il quale si richiama alle teorizzazioni formulate da Bobbio e Scarpelli, i quali già a partire dagli anni cinquanta promuovevano l'applicazione della filosofia analitico-linguistica al fenomeno giuridico. Per ulteriori riferimenti, M. BARBERIS, *Di cosa parliamo, quando parliamo di filosofia analitica?,* in *Scritti per Umberto Scarpelli*, a cura di L. GIANFORMAGGIO e M. JORI, Milano, 1997, p. 51 ss., nonché L. FERRAJOLI, *Filosofia analitica del diritto e dimensione pragmatica della scienza giuridica*, *ivi*, p. 353 ss.

15 Per la notazione riportata nel testo, v. A. RUGGERI, *La Costituzione allo specchio: linguaggio e "materia" costituzionale nella prospettiva della riforma*, Torino, 1999, p. 103 ss.

16 P. FIORELLI, *Avvocati e linguisti: una nuova prospettiva di ricerca*, in *La lingua, la legge, la professione forense*, a cura di A. M. MARINI, Milano, 2003, p. 147.

17 Sistematizza il tema della "linguisticità del diritto" P. DI LUCIA, *Teorie dei rapporti tra diritto e linguaggio*, in *Scritti per Umberto Scarpelli*, cit., p. 281, il quale si sofferma sulla distinzione tra diritto come fenomeno giuridico sul piano epistemologico e teoria della linguisticità della norma, secondo cui «gli *status* deontici sono il prodotto di atti linguisitici».

18 F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 2004, p. 85. In argomento, cfr., altresì, M. AINIS, *Forma e comunicazione delle regole giuridiche*, in *La lingua, la legge, la professione forense*, cit., p. 103 ss.

19 J. L. AUSTIN, *Enunciati performativi*, in *Saggi filosofici*, Milano, 1990, p. 236.

Stato-nazione), quanto, piuttosto, per assecondare una "funzione valutativa", a voler rammentare l'armamentario proprio dei linguisti[20]. Il ricorso al termine, infatti, non poteva non intendersi se non nel senso di favorire il rafforzamento di una comune identità politica e sociale, in modo da sollecitare, in primo luogo, la sfera emotiva e comportamentale dei cittadini europei.

Non può essere messo in dubbio che per la comprensione del termine "costituzione" occorra fare riferimento all'uso convenzionale della parola, vigente nelle comunità politiche in cui esso si è formato ed opera. La generale e diffusa rispondenza al vocabolo del medesimo "oggetto", per quanto almeno attiene all'esperienza del mondo occidentale, nella proiezione sovranazionale non sortisce nulla di più che un effetto "emotivo", valevole cioè non tanto a "prescrivere" alcunché di ulteriore che non fosse già nell'*aquis* comunitario, quanto a suscitare ed indirizzare nei confronti del procedere dell'integrazione stessa valutazioni (e sentimenti, si potrebbe dire) di segno positivo, nell'auspicabile approdo verso forme di convivenza ancor più strette sul piano valoriale ed organizzativo dei popoli europei. Una funzione certamente pragmatica, dunque, come è propria di qualsiasi formulazione normativa, ma molto più "suasiva" che "iussiva"; molto più "persuasiva", vale a dire, che "prescrittiva", rispetto a quanto, invece, può normalmente ricollegarsi ad una Costituzione in senso proprio, cui si deve far risalire il momento fondativo di una comunità politica sovrana[21].

Per altro, così come privo di valenza precettiva, l'utilizzo del termine Costituzione non poteva possedere neppure alcuna valenza di tipo "performativo". Parafrasando Austin[22], un risultato costituente non sarebbe potuto scaturire soltanto per effetto del ricorso ad una serie di espressioni linguistiche; in pratica, dalle "parole" inserite per volontà degli Stati membri nel preambolo del Trattato del 2004 («riconoscenti ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il presente progetto di Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa») nessuna conseguenza costituente sarebbe comunque potuta automaticamente derivare, almeno in carenza di una trasformazione radicale nella sovranità degli Stati membri e nella persistente molteplicità dei popoli europei, non ancora coinvolti in una vera e propria comunità di *demos*[23].

Della particolare "forza" – valutativa e persuasiva e, dunque, non precettiva sul piano costituzionale – di taluni termini, approdati nella dimensione sovranazionale, può essere ulteriore testimonianza l'istituzione della cittadinanza europea (introdotta, com'è noto, col Trattato di Maastricht e ormai saldamente acquisita all'esperienza comunitaria), ancora particolarmente parca, tuttavia, di contenuti civici, ma assai propizia per convogliare intorno ad essa i presupposti per il raggiungimento di una più intensa integrazione sociale e politica[24].

---

[20] Si vedano, nell'ottica della ricostruzione filosofica del rapporto tra diritto e linguaggio, le diverse funzioni a quest'ultimo riconducibili: sul punto, più di recente, S. CASTIGNONE, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Roma-Bari, 2008 p. 16 ss.

[21] La componente pragmatica delle formulazioni legislative e costituzionali, dirette quindi non solo a regolare in generale determinati comportamenti, ma anche a sollecitare che tali comportamenti si attuino, è evidenziata da T. DE MAURO, *Il linguaggio della Costituzione*, Introduzione a *Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino, 2006, p. XIV s., il quale insiste, con riferimento a tali formulazioni, sulla natura di «testo che, come si dice nelle lingue moderne ricorrendo a due latinismi tecnici, è *suasivo* o *iussivo*, persuade e prescrive».

[22] «Se una persona proferisce un enunciato del genere, diremmo che sta *facendo* qualcosa e non semplicemente *dicendo* qualcosa» (J. L. AUSTIN, *Enunciati performativi*, cit., p. 223, il quale spiega che, talvolta, «dire è fare», come accade, ad esempio, quando durante la cerimonia nuziale si «dica, come la gente fa, "Sì, lo voglio", cioè prendere questa donna come mia legittima sposa»). Lo stesso non può dirsi, evidentemente, per il trattato costituzionale europeo, di per sé insufficiente, a "fare una Costituzione". Sui c.d. performativi, cfr., ancora, S. CASTIGNONE, *Introduzione alla filosofia del diritto*, cit., p. 21 ss.

[23] In argomento, più di recente, si può rinviare al contributo di G. DE VERGOTTINI, *Costituzione europea*, in *ED*, Annali, I, Milano, 2007, p. 463, 470, il quale – sul presupposto che la "unità politica" non è principio che l'Unione Europea adotta, fondandosi, piuttosto, su una integrazione che assicuri il mantenimento delle identità e diversità degli Stati componenti – approda alla conclusione secondo la quale «non esiste una costituzione dell'Unione che coincida col concetto condiviso di costituzione», precisando che «non basta il ricorso al termine «costituzione» per poter ritenere che la Costituzione europea rientri nella tipologia delle costituzioni, tradizionalmente considerate quali decisioni fondanti delle comunità politiche che definiamo Stati».

[24] Sull'attuale statuto della cittadinanza europea, sia consentito rinviare ancora al nostro *Diritto costituzionale comune e diritto costituzionale europeo: il problema dell'identità dell'Unione*, cit., p. 44 ss.

4. La necessità di definire le regole d'uso del lessico comunitario

Nella prospettiva europea e, in particolare, nella considerazione di un ordinamento alla ricerca di una propria identità costituzionale[25], l'interpretazione degli enunciati normativi espressi dal legislatore comunitario e quindi l'analisi del linguaggio legale (la c.d. comunicazione espressa) non sempre possono ritrovare «le loro regole d'uso nel discorso legislativo» comunitario stesso ed esauristi in questo. Non può trascurarsi, infatti, che gli Stati membri conferiscono all'Unione europea la legittimazione politica e giuridica, sicché la comprensione degli enunciati, di cui il relativo ordinamento sovranazionale consta, non solo deve tenere conto di usi normativi a volte divergenti con riferimento al significato delle stesse parole utilizzate nelle distinte realtà nazionali, ma può richiedere, al contempo, anche un nuovo impegno di teorizzazione generale[26].

L'interazione degli ordinamenti sovrani fra loro e nella rispettiva proiezione comunitaria, nel determinare un'area di relazioni e di rapporti sovranazionali, porta con sé l'esigenza della ricollocazione dei termini e degli enunciati linguistici in un contesto, nel quale l'uso dei medesimi necessariamente si ricolloca dando luogo a soluzioni nuove ed originali. Qui è possibile rinvenire tanto «somiglianze», quanto «slittamenti di significato»[27] negli usi linguistici della terminologia giuridica che – soprattutto per la branca del diritto costituzionale – conserva nelle tradizioni statualistiche comuni un solido ancoraggio.

Le difficoltà non attengono soltanto alla vastità del campo in cui il linguaggio comunitario opera, per così dire trasversalmente, nello spazio giuridico degli ordinamenti dei singoli Stati membri, attraversando i diversi settori che *ratione materiae* si riportano alla disciplina di derivazione comunitaria. Una precisione semiotica – sempre che essa sia mai possibile in generale e nel campo del diritto in particolare – potrebbe anche essere messa in crisi dal fatto che la mediazione giuridica nell'ordinamento comunitario deve ulteriormente tenere conto dall'esistenza di linguaggi di comunicazione diversi nei singoli Stati membri[28].

Per tali ragioni, la fondazione scientifica del diritto costituzionale europeo non può prescindere dall'analisi del linguaggio; del resto, gli epistemologi insegnano che il significato di un termine non è intrinsecamente e definitivamente legato ad esso, ma dipende dalle regole che per l'uso di quella parola valgono in un determinato sistema di linguaggio[29].

In vero, a differenza di quanto può dirsi per gli ordinamenti giuridici nazionali, nell'ordinamento europeo il linguaggio giuridico non si presenta come un sistema «chiuso»[30]. Quest'ultimo, infatti, non può non trovare le proprie regole, volte a definire l'uso degli istituti fondamentali, all'interno delle culture giuridiche degli Stati membri.

---

25 Così L. ARCIDIACONO, *La Costituzione europea definita e incompiuta. Intervento introduttivo*, in *Profili attuali e prospettive di Diritto costituzionale europeo*, cit., p. 3 ss.

26 I riferimenti indicati nel testo, con particolare riferimento al linguaggio della teoria e al linguaggio della dogmatica, sono tratti da L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, I, Roma-Bari, 2007, p. 43 ss.

27 G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *QuadCost*, 1989, p. 232 ss., richiamando gli assunti della filosofia del linguaggio ed, in particolare, la fondamentale teorizzazione della "!seconda fase" del pensiero di Wittgenstein, sottolinea come «l'esatto significato dei termini si può dedurre dal loro uso negli ambiti particolari in cui si svolgono i rapporti a cui i termini vengono riferiti dai parlanti»; l'operazione di ricerca del significato dei termini e degli enunciati giuridici richiede, tuttavia, «l'identificazione di un'area contestuale definita», poiché «l'obiettivo della precisione semiotica, come determinatezza di vocaboli ed espressioni, è difficilmente raggiungibile se il campo di riferimento è l'intero universo giuridico».

28 Vi è chi propone – forse poco realisticamente – l'adozione della lingua latina, accanto a quella inglese, come lingua ufficiale dell'Unione, poiché «in tal modo, il diritto europeo troverebbe quella uniformità, a livello di produzione, interpretazione ed attuazione, di cui oggi è effettivamente carente» e potendo su di essa contare per definizioni e termini giuridici uniformi per la Comunità e gli Stati (L. IEVA, *La questione della lingua ufficiale dell'Unione europea: la riscoperta del latino accanto all'inglese*, in *GA*, 2006, p. 1181 ss.).

29 In questo senso, si veda la nota teorizzazione maturata nella "seconda fase" del pensiero di L. WITTGENSTEIN, *Ricerche filosofiche* (1953), a cura di M. TRINCHERO, Torino, 1967, § 1 p. 9 («Le parole del linguaggio denominano oggetti – le proposizioni sono connessioni di tali denominazioni. – In quest'immagine del linguaggio troviamo le radici dell'idea: Ogni parola ha un significato. Questo significato è associato alla parola. È l'oggetto per il quale la parola sta»); § 43, p. 33 («La parola "significato" si può definire così: Il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio»).

30 N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *RTDPC*, 1950, p. 361.

Ciò comporta, per altro verso, che i sistemi giuridici nazionali, tradizionalmente definiti secondo una coerenza del tutto interna[31] e, quindi, mediante un linguaggio tendenzialmente intraducibile al di fuori, siano posti in condizione di intessere un'interazione reciproca, che risponda alla primaria esigenza di mettere in comunicazione i cittadini europei in una comunità più ampia.

La mediazione che il linguaggio costituzionale esercita nel cammino d'integrazione degli ordinamenti giuridici nazionali consente di poter dire che il ricorso ai dogmi del costituzionalismo determina i presupposti unitari per il rafforzamento dell'integrazione proprio sulla base della sussistenza di un nuovo linguaggio giuridico comune. I dogmi del diritto costituzionale svolgono, vale a dire, la funzione di stabilire le premesse di un linguaggio giuridico comune.

La mediazione affidata al linguaggio del diritto diviene un aspetto fondamentale per il "metodo" del diritto eurocostituzionale, se, e questo è il punto, il diritto costituzionale europeo intende realmente guadagnare piena dignità ed autonomia di scienza giuridica. Del resto, il ruolo della scienza giuridica come «metalinguaggio»[32] è anche quello di rafforzare l'utilizzo di un sistema di comunicazione sul quale intendersi pienamente.

Con le parole di Bobbio[33] si può affermare, che «la scienza ha inizio con la formazione del cosiddetto linguaggio scientifico, cioè con quel linguaggio che fa di una conoscenza meramente soggettiva (la mia percezione) una conoscenza al massimo grado intersoggettiva», ogni indagine richiede la c.d. analisi del linguaggio, affinché possa pretendere di valere come scienza; essa, quindi, «consta …. anche di una parte propriamente *critica*, che consiste nella costruzione di un linguaggio rigoroso, attraverso il quale soltanto la ricerca acquista valore di scienza».

Si spiega allora perché la «fondazione di un linguaggio scientifico consiste nel definire le regole dell'uso dei vari termini»[34]. Anche nella costruzione dell'ordinamento costituzionale europeo occorre, pertanto, definire i concetti, vale a dire «l'insieme delle regole che stabiliscono l'uso di una parola», le quali, appunto, danno luogo ai concetti giuridici corrispondenti a dette regole e a detto uso nell'ordinamento sovranazionale.

5. Segue: il principio di etero-integrazione del significato dei termini costituzionali nell'ordinamento comunitario: le riserve sul Trattato di Lisbona in merito all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali

Avuto riguardo all'ambito di tutela comunitaria della libertà di circolazione dei capitali e dei servizi, nella materia delle "concessioni" è intervenuta la Comunicazione 29 aprile 2000 della Commissione delle Comunità europee, la quale ha dettato indirizzi interpretativi sulla nozione relativa (delimitandone i confini anche rispetto alla figura dell'appalto pubblico o dell'autorizzazione all'esercizio di attività economiche), precisandone i principi propri ed il corrispondente regime giuridico, applicabile indipendentemente dal *nomen iuris* assunto da figure corrispondenti regolate dal diritto nazionale[35].

I Trattati non si occupano direttamente della definizione di concessione rilevante per il diritto comunitario; si assiste, pertanto, alla prevalenza, in uno alla peculiare efficacia esplicata dalla normativa comunitaria negli Stati membri, del contenuto semantico del termine così com'è in uso nell'ordinamento comunitario, rispetto ad una diversa qualificazione giuridica presente negli ordinamenti nazionali.

---

31 A. ROSS, *Diritto e giustizia,* a cura di G. GAVAZZI, Torino, 1965, p. 107, secondo cui «il significato dei simboli linguistici è determinato dagli usi della comunità che parla quel linguaggio».

32 V. VELLUZZI, *Sul rapporto tra diritto e linguaggio*, in *NP,* 2005, p. 21.

33 N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, cit., p. 351-354.

34 Così, U. SCARPELLI, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *RDComm*, 1948, p. 213.

35 La Comunicazione è consultabile in *FI*, 2000, p. IV, p. 389 ss., con nota di A. BARONE, U. BASSI, *La comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario: spunti ricostruttivi.*

Un discorso diverso riguarda la definizione delle fattispecie di diritto costituzionale comunitario, sol che si rifletta, più di recente, sulle ragioni che hanno spinto Polonia e Regno Unito, nell'aderire al Trattato di Lisbona, a sottoscrivere, contestualmente, un apposito Protocollo sull'applicazione al loro interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

L'art. 1 del Protocollo esclude esplicitamente che la Carta possa estendere «la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma». Ciò significa che i diritti previsti dalla Carta saranno applicabili (e quindi azionabili), all'interno della Polonia o del Regno Unito, solo nella misura in cui e nel "significato" proprio in cui essi siano previsti dal diritto interno degli ordinamenti in questione.

Detta riserva intenderebbe mettere un freno all'attività ermeneutica della Corte di giustizia (e degli stessi giudici nazionali in applicazione della normativa comunitaria) in merito alla definizione di situazioni giuridiche soggettive parimenti tutelate negli ordinamenti nazionali, ma per la cui consistenza semantica e, quindi, concettuale – sempre ad avviso dei due Stati firmatari – le istituzioni europee non potrebbero tuttavia surrogarsi alle indispensabili statuizioni di competenza dei parlamenti sovrani.

In pratica, viene in rilievo (sia pure in maniera tendenzialmente conflittuale) il rapporto tra diritti fondamentali "di matrice europea" e diritti fondamentali "interni", nell'ambito del quale l'individuazione del significato che ciascuno di essi possiede nell'ordinamento comunitario viene fatta sostanzialmente dipendere – dai due Stati firmatari – dalle regole che per l'uso di quella parola vigono nel sistema di linguaggio normativo interno allo Stato membro.

Si tende a prefigurare, in tal modo, una forma di "etero-integrazione" dell'ordine comunitario mediante la regolamentazione legislativa, da parte degli Stati sovrani, in materia di diritti fondamentali o di *status* attinenti a posizioni sociali od a formazioni sociali (caso emblematico è la nozione di matrimonio, la cui consistenza semantica come unione tra un uomo e una donna è ormai messa in crisi in diversi ordinamenti europei, a fronte del divieto, proclamato nella Carta dei diritti, di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso[36]).

6. Segue: la nozione di "popoli europei"

Un ulteriore esempio di portata generale, e che interessa l'insieme dei Paesi membri, può contribuire a rendere più chiara la forma di etero-integrazione statale del significato lessicale di un dato termine di rilievo costituzionale.

Il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti dei «popoli» degli Stati riuniti nella Comunità ed esercita i poteri che gli sono attribuiti dal Trattato: in questi termini si esprimono, com'è noto, gli artt. 189 e 190 CE.

Dall'impianto normativo si può agevolmente rilevare che la nozione di «Parlamento europeo» risulta già definita nelle disposizioni pattizie mediante la enunciazione e l'enumerazione delle funzioni di esso (cfr., in particolare, l'art. 192 CE). Se il carattere dichiaratamente rappresentativo di tale organo ben si allinea rispetto alla denominazione corrispondente ed alle funzioni, sempre più sostanzialmente "parlamentari" e, quindi, sempre più aderenti al *nomen* attribuito al Parlamento europeo in un contesto di sovranità condivisa[37], la questione, che si è per altro concretamente posta all'attenzione del giudice comunitario,

[36] In argomento, e per le soluzioni prescelte in diversi ordinamenti, si rinvia al contributo di L. M. DÍEZ-PICAZO, *Il matrimonio tra persone dello stesso sesso*, in *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, a cura di M. CARTABIA, Bologna, 2007, p. 319 ss.

[37] Per utili indicazioni in merito alla posizione del Parlamento europeo, cfr. F. CUOCOLO, *Parlamento nazionale e «parlamenti regionali»*, in *GCost*, 2002, p. 876.

attiene, tuttavia, alla esatta individuazione del criterio concernente la legittimazione dell'organo ed, in particolare, la sua derivazione rappresentativa dai "popoli" europei.

Un importante contributo sul tema proviene dalla giurisprudenza della Corte di giustizia con le sentenze C-145/04, *Regno di Spagna contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*[38], e C-300/04, *M. G. Eman e O. B. Sevinger contro College van burgemeester en wethouders van Den Haag*[39], entrambe del 12 settembre 2006, nelle quali essa ha avuto occasione di spiegare come il termine «popoli», non definito all'interno delle disposizioni del Trattato CE, possa «assumere significati differenti a seconda degli Stati membri e delle lingue dell'Unione».

Bisogna chiedersi, allora, quale sia il significato del termine «popolo» nell'ordinamento europeo; se sia racchiuso in tale semantica il legame tra popolo, cittadinanza dell'Unione e diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo secondo le coordinate proprie della dogmatica statalistica; se la nozione così intesa sia compatibile con l'attribuzione del diritto di elettorato attivo e passivo a determinate persone, aventi con lo Stato membro uno stretto legame, pur non possedendo queste ultime la cittadinanza di esso; se è possibile, in definitiva, ricavare dagli artt. 189 e 190 del Trattato CE indicazioni utili alla definizione della nozione di «popolo», ovvero se non occorra, invece, ricercare altrove i criteri per stabilire i significati dell'uso del termine nell'ordinamento sovranazionale.

Non può essere dubbio che il concetto di «popolo», cui fanno riferimento le citate disposizioni del trattato, non possa richiamare ciò che integra l'idea di nazione. Quest'ultima, infatti, come argomentava l'Avvocato generale Tizzano presentando le conclusioni nei giudizi su richiamati, consiste nel «complesso degli individui legati tra loro da una comunanza di tradizioni, cultura, lingua, etnia, religione, ecc., indipendentemente dalla loro appartenenza alla medesima organizzazione statale, e quindi indipendentemente dal loro *status* di cittadini della stessa». Sarebbe «molto più plausibile»", concludeva l'Avvocato Generale, ritenere che il significato di popolo coincida con «quella comunità di individui organizzata politicamente in un determinato ambito territoriale e legata sulla base del vincolo giuridico della cittadinanza». Tale, per altro, è il senso dell'espressione cittadinanza, intesa in senso tecnico, escludente stranieri ed apolidi, per come rappresentata da consolidata dogmatica costituzionalistica (che, per altro, trova precise puntualizzazioni anche nella giurisprudenza costituzionale[40]).

Il problema definitorio investe, in particolare, la questione se, a somiglianza di quanto di norma accade negli ordinamenti statali, possa realizzarsi una completa sovrapposizione tra "popolo" e "corpo elettorale" anche nell'ordinamento europeo, ovvero ipotizzarsi l'estensione (o il restringimento) della nozione di popolo rispetto ai confini della consistenza del corpo elettorale, siccome tradizionalmente inteso nell'insieme dei cittadini aventi diritto di elettorato attivo.

La definizione di tale concetto non può non rimandare all'uso che del medesimo si riscontra nell'ordinamento degli Stati membri.

Al riguardo, nonostante numerosi ordinamenti nazionali, com'è noto, facciano coincidere, strettamente e senza margine alcuno, i confini di popolo, cittadinanza e corpo elettorale, il valore semantico comunitario del termine "popolo" non può rivelarsi incompatibile con l'identità costituzionale di alcuno degli Stati membri.

Il principio di parità degli Stati facenti parte dell'Unione, infatti, non consente l'individuazione di un criterio diverso da quello appena richiamato, cui affidare la prevalenza di un uso rispetto ad un altro che, in ipotesi, si rinvenisse nella molteplice e variegata esperienza di altri ordinamenti statali. E, quindi, una via è certamente obbligata: dovrebbe prevalere, di volta in volta, la soluzione semantica che risulti in linea, e quindi "compatibile", con l'identità costituzionale dello Stato membro. Nel caso del Regno Unito (sent. C-145/04), il principio della garanzia della propria identità costituzionale impone che, ai fini dell'elezione del Parlamento europeo, il "popolo" comprenda non solo i cittadini britannici, ma anche, se

[38] In *Raccolta,* p. I-7917 ss.
[39] In *Raccolta*, p. I-8055 ss.
[40] Cfr., ad es., C Cost n. 323/2006, in *GCost*, 2006, p. 3219 ss.

residenti, i cittadini irlandesi e i cittadini dei Paesi del Commonwealth; per altro verso, la legge elettorale olandese non riconosce il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo agli olandesi che risiedono nelle Antille olandesi o ad Aruba (sent. C-300/04), restringendo, in tal modo, la nozione di "popolo" rilevante per l'ordinamento comunitario.

La regola di etero-integrazione semantica dell'ordinamento europeo da parte degli ordinamenti nazionali – la quale stabilisce l'uso di un termine di diritto costituzionale europeo – si fonda, pertanto, sul limite invalicabile dell'identità costituzionale di ciascuno degli Stati membri, in essa risiedendo la «norma di chiusura» del sistema di linguaggio dell'ordinamento comunitario[41].

7. Principio di parità linguistica e certezza del diritto: i limiti alla diretta efficacia del diritto comunitario nei confronti dei nuovi Stati aderenti

L'edificazione della "società europea" coinvolge in maniera determinate il principio di parità linguistica; profilo che tende, quindi, a guadagnare sempre maggior peso nello sviluppo del diritto costituzionale europeo.

Il regime linguistico degli atti comunitari, e in particolare quello richiesto per interagire con taluni Uffici comunitari, rimane di competenza del Consiglio che delibera all'unanimità (art. 290 CE; cfr., altresì, il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che definisce il regime linguistico della Comunità economica europea).

Al momento attuale vige un'estensione limitata soltanto a taluni organi o istituzioni del diritto del cittadino dell'Unione di scrivere in una delle lingue menzionate all'art. 314 CE e ricevere una risposta nella stessa lingua (segnatamente, secondo quanto dispongono l'art. 21 CE, con riferimento al Parlamento e al Mediatore; l'art. 7 CE, il quale menziona il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei Conti, nonché il Comitato economico sociale e il Comitato delle Regioni); il principio di parità delle lingue ufficiali dell'Unione rimane, pertanto, tendenziale.

Il giudizio sollevato innanzi alla Corte di giustizia e deciso con la sentenza 9 settembre 2003 (causa C-361/01 P, *Christina Kik contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno*)[42], con riguardo al regime linguistico vigente dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), pone in evidenza – al di là del caso concreto – la crescente rilevanza che il trattamento del regime linguistico assume nel procedere dell'integrazione, così come sottolinea la Repubblica ellenica nel «ribadire l'importanza, per il cittadino, di poter prendere conoscenza delle disposizioni che lo riguardano nella sua lingua madre, in applicazione del principio "si presume che nessuno ignori la legge"», in un ordinamento che «auspica che le decisioni siano prese "il più vicino possibile ai cittadini" e che il principio di trasparenza disciplini il funzionamento delle sue istituzioni».

Ma è sul piano della opponibilità e diretta efficacia del diritto comunitario nei confronti dei cittadini dei nuovi Stati aderenti che il diritto costituzionale europeo manifesta, sin d'ora, taluni interessanti indirizzi, sui quali occorre brevemente indugiare alla luce di una recentissima presa di posizione della Corte del Lussemburgo (11 dicembre 2007, causa C-161/06, *Skoma-Lux sro contro Celní ředitelství Olomouc*[43]). Essa richiama, in particolare, il principio di certezza del diritto e il divieto di discriminazione del cittadino in base alla nazionalità, del quale è parte integrante il suo patrimonio linguistico.

L'assunto, enunciato nella circostanza, è che il diritto comunitario «osta a che gli obblighi contenuti in un regolamento comunitario che non è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nella lingua di un nuovo Stato membro, allorquando quest'ultima è una lingua ufficiale dell'Unione, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso

41 N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, cit., p. 361.
42 In *Raccolta*, p. I-8283 ss.
43 In *Raccolta*, 2007, p.I-10841 ss.

in cui tali persone avrebbero potuto prendere conoscenza di tale regolamento con altri mezzi» (ad esempio, mediante informali pubblicazioni del testo normativo anche su Internet).

Ciò comporta che rispetto ad uno Stato membro, la cui lingua è una lingua ufficiale dell'Unione, la pubblicazione regolare di un regolamento comunitario deve essere intesa come la pubblicazione di tale atto, in tale lingua, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; secondo la Corte del Lussemburgo, sarebbe, pertanto, *contra legem* esigere che tali Stati impongano ai loro cittadini obblighi contenuti in testi di portata generale non pubblicati nella loro lingua ufficiale.

Si realizza, in tal modo, un'interessante saldatura tra principio di parità delle lingue e certezza del diritto, il quale «impone che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro, (e) ciò può essere garantito esclusivamente dalla regolare pubblicazione della suddetta normativa nella lingua ufficiale del destinatario»[44].

Secondo la stessa Corte, infatti, «sarebbe contrario al principio di parità di trattamento applicare in maniera uniforme gli obblighi imposti da una normativa comunitaria ai cittadini dei vecchi Stati membri, che hanno la possibilità di prendere conoscenza dei suddetti obblighi nella lingua del proprio Stato consultando la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e ai cittadini degli Stati membri aderenti, ai quali tale presa di conoscenza è stata resa impossibile a causa di una pubblicazione tardiva».

8. Giurisprudenza costituzionale e indagine semantica nel processo d'integrazione

Sul versante interno la giurisprudenza costituzionale si è mostrata pronta a riconoscere i nessi tra ordinamento comunitario e ordinamento statale, soffermandosi sulla forza connotativa del linguaggio costituzionale.

Una tale consapevolezza appare ben presente di fronte al riconoscimento che «il nuovo orizzonte dell'Europa e il processo di integrazione sovranazionale nel quale l'Italia è impegnata» hanno agito in profondità anche su istituti tipici del costituzionalismo statualistico e, in particolare, sul principio di sovranità.

Sebbene le tendenze, verso le quali la proiezione sovranazionale è orientata, abbiano immesso nell'ordinamento interno «virtualità interpretative non tutte interamente predicibili», la stessa Corte costituzionale non ha mancato di indicare ciò che non è traducibile nel processo d'integrazione, in quanto l'identità costituzionale dello Stato membro – come prima si sottolineava – è salvaguardata dai Trattati proprio perché rappresenta il nocciolo duro per le limitazioni di sovranità consentite (cfr. art. 11 Cost.). Di qui, la permanenza di «un apparato concettuale largamente consolidato nel nostro diritto costituzionale», e che «consente di procedere, proprio sui temi connessi alla sovranità, da alcuni punti fermi»[45]: in definitiva, si trova chiara conferma che appartiene all'ordinamento costituzionale sovrano la funzione di etero-integrazione dell'apparato concettuale su cui si fonda l'impalcatura comunitaria; al contempo, quest'ultimo si mostra come sistema linguistico non più rigidamente "chiuso", ma "aperto verso l'esterno" in ordine al significato di *nomina* rilevanti per la qualificazione dell'ordinamento costituzionale europeo.

La nostra Corte, infatti, pur con l'implicito avvertimento che il sistema nazionale non può certamente considerarsi più in sé "chiuso" nella semeiotica del proprio linguaggio costituzionale e che l'esperienza della rappresentanza dei popoli europei a livello parlamentare comunitario ha indubbiamente attenuato la centralità del massimo organo di rappresentanza

[44] La pronuncia citata nel testo (in *Raccolta* p. I-8283 ss.) richiama, come suoi precedenti, le sentenze 26 novembre 1998, causa C-370/96, *Covita AVE/Elliniko Dimosio*, *Raccolta,* p. I-7711, punto 27; 8 novembre 2001, causa C-228/99, *Silos e Mangimi Martini SpA/Ministero delle Finanze*, Raccolta, p. I-8401, punto 15, e 20 maggio 2003, causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA/Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd., Raccolta,* p. I-5121, punto 95.

[45] Quanto riportato nel testo è tratto dalla sent. n. 106/2002 della Corte costituzionale, in *GCost*, 2002, p. 870.

politica nazionale (art. 55 Cost.)[46], ha avuto modo di precisare – annullando la deliberazione della Regione Liguria che attribuiva al Consiglio regionale la denominazione di Parlamento – che «il termine Parlamento rifiuta di essere impiegato all'interno di ordinamenti regionali»[47].

Nella circostanza, il giudice costituzionale – tenendo conto della crisi della sovranità nazionale e della rappresentanza politica parlamentare statale – ha attenuato l'idea che l'organo parlamentare nazionale possa concepirsi come l'unica ed esclusiva sede di rappresentanza del popolo sovrano (sia, quindi, nei confronti di istituzioni esterne, che di organismi di decentramento politico), precisando che il divieto di estendere l'uso del termine «Parlamento» al Consiglio delle comunità autonome non dipende dal «fatto che l'organo al quale esso si riferisce ha carattere rappresentativo ed è titolare di competenze legislative, ma in quanto solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile».

Così inteso, il *nomen* Parlamento non ha un valore puramente lessicale, ma possiede anche una valenza qualificativa, connotando, con l'organo, la posizione esclusiva che esso occupa nell'organizzazione costituzionale interna. Ed è proprio la peculiare forza connotativa della parola ad impedire ogni sua declinazione intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti (ma non certamente più ampi) quella funzione di rappresentanza che solo il Parlamento nazionale può esprimere e che è ineluttabilmente evocata, all'interno, dall'impiego del relativo "*nomen*".

In un'ulteriore pronuncia, la Corte ha, poi, ribadito tale assunto e, puntando sull'intrinseca coerenza del valore semantico dei termini utilizzati nel tessuto costituzionale, ha chiarito, altresì, come la qualifica di «Consigliere» (con l'eccezione dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana, identificati come «Deputati» in forza di legge costituzionale) sia imposto dalla Costituzione stessa (artt. 122, commi 2 e 4) e dalle corrispondenti norme degli statuti speciali e non sia fungibile con quella di «Deputato», «al quale diverse disposizioni della Costituzione annettono carattere connotativo, al punto da identificare per suo tramite una delle due Camere di cui il Parlamento si compone»[48].

In definitiva, non si può non insistere sul fatto che l'etero-integrazione dell'uso del linguaggio costituzionale europeo debba tenere conto dell'identità costituzionale interna, che risulta anche dal sistema delle autonomie territoriali: ciò porta ad escludere, nonostante il *nomen*, che il Parlamento europeo, organismo in cui siedono i rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, possa, negli sviluppi dell'integrazione, privare i Parlamenti degli Stati membri della sostanziale conduzione della politica nazionale, senza che ciò comporti la modifica, sul piano interno, dei riferimenti costituzionali sui quali talune espressioni (è il caso, come si è visto, del termine «Parlamento») acquistano – come la stessa Corte costituzionale ha precisato nella citata sentenza n. 106/2002 – un vero e proprio valore "deontico".

La particolare attenzione per il valore semantico di determinate parole, in quanto espressive – evidentemente – di ben individuati costrutti sul piano dell'organizzazione costituzionale, coincide, del resto, con i primi momenti d'applicazione di un riforma che ha ridisegnato in maniera particolarmente incisiva i confini tra l'ordinamento statale e (soprattutto) quello delle Regioni, all'interno del Titolo V della Legge fondamentale.

E così, l'ampliamento dello statuto autonomistico delle Regioni ha investito la Corte costituzionale di varie questioni che (in corrispondenza con il procedere dell'integrazione europea) vanno ben oltre i risvolti che potremmo definire strettamente nominalistici. Esse, infatti, hanno portato all'attenzione della comunità nazionale, nel ridisegnato quadro della pari dignità degli enti costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.), l'esigenza di delimitare l'ambito

---

[46] Per più ampie considerazioni in argomento, sia consentito rinviare a E. CASTORINA, *Le "dimensioni" della rappresentanza politica (crisi della sovranità nazionale e nuovi percorsi istituzionali)*, in *Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica*, 2005, p. 279 ss.

[47] Cfr., ancora, sent. n. 106/2002, in *GCost*, 2002, cit., p. 866 ss.

[48] Nella circostanza, la Corte (sentenza n. 306/2002, in *GCost*, 2002, p. 2371 ss.), procedendo al controllo di legittimità della deliberazione statutaria della Regione Marche, ha espresso il duplice divieto, per i Consigli regionali, di attribuire a sé il nome di Parlamento, e di identificare i propri membri con la parola, che possiede non minore forza evocativa, di Deputato.

di corrispondenza nell'ordinamento regionale di determinati termini e denominazioni riferiti, con particolare forza connotativa, al quadro dell'organizzazione statale.

L'analisi del linguaggio, in tale contesto, è stata particolarmente presente nel tessuto argomentativo della Corte costituzionale, tanto da occupare uno spazio significativo nella ricostruzione del nuovo quadro dei rapporti tra i diversi ordinamenti interni.

Fa parte di codesto filone giurisprudenziale anche la presa di posizione del giudice costituzionale in materia di identificazione del contenuto semantico delle nozioni di «sovranità» e di «autonomia», con la quale si contribuisce a precisare, nella combinazione dei due elementi, quel profilo dell'identità costituzionale dello Stato italiano insuscettibile di venir annullato nel processo di comunitarizzazione.

Di qui, la fondamentale distinzione terminologica e concettuale tra *sovranità* (di natura polisemantica, potendo esprimere «sinteticamente le caratteristiche proprie di un ordinamento indipendente rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento internazionale», o «la originaria natura di alcuni ordinamenti coinvolti nei processi di federalizzazione o nella formazione dei cosiddetti Stati composti», ovvero «la posizione di vertice di un organo costituzionale all'interno di un ordinamento statale»[49]) e *autonomia*: la progressiva erosione della sovranità nazionale in conseguenza del cammino comunitario – come ha sottolineato nella circostanza la stessa Corte costituzionale – non può certo paragonarsi alle conseguenze prodotte dallo sviluppo del regionalismo italiano, neppure a seguito della riforma del Titolo V, atteso che l'identità costituzionale, anche in riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, esclude, come già fu sostenuto nel dibattito costituente, «concezioni che potessero anche solo apparire latamente riconducibili a modelli di tipo federalistico o addirittura di tipo confederale»[50].

In tale contesto, non può essere minimamente trascurato l'invito di chi esorta, di fronte alla «progressiva subordinazione culturale di tanta letteratura costituzionalistica non solo all'agenda politica ma persino al linguaggio della politica» (*devolution*, federalismo-regionalismo, federalismo fiscale, ecc.), al rigore del linguaggio scientifico[51] e senza che si cada nell'eccesso – paventato tempo addietro[52] – di lasciar fuori dall'approccio epistemologico «una concezione positiva dell'esistenza». Senza lasciarsi sedurre dalle parole e puntando, invece, soprattutto sui contenuti e, quindi, sull'apporto che l'analisi del linguaggio può dare al rigoroso conferimento di "senso" ai termini mediante i quali l'ordinamento costituzionale imposta, in rapporto alla sovranità statale, il differente statuto costituzionale delle autonomie territoriali; e, verso l'esterno, la progressiva costruzione di un ordinamento che sperimenti effettivamente i valori ed i principi organizzativi delle democrazie europee.

[49] In questi termini si è espresso la C Cost nella sentenza n. 365/2007.
[50] Cfr., ancora, C Cost., sentenza n. 365/2007.
[51] A. BARBERA, in *Rigore ed etica repubblicana*, in *RassParl*, 2007, p. 503.
[52] U. SCARPELLI, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, cit., p. 216.